

sentenza
29 gennaio 2009
n. 984

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 2^
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 2 del 2009 proposto da

Bianchi Enrico e Panico Giovanni

rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Grella di Monza, press il cui studio
sono elettivamente domiciliati in Milano, via C. Battisti 21

c o n t r o

Comune di Cermenate

rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Milano, via Brera 16

e contro

Regione Lombardia

non costituita in giudizio

per l'annullamento

a) della deliberazione di consiglio comunale 6 ottobre 2008 n. 46, che ap-
prova una variante al piano regolatore per recepire lo studio geologico ag-
giornato del territorio comunale;

b) dell'avviso di convocazione del consiglio comunale per l'adunanza del 6
ottobre 2008;

c) dell'avviso - allo stato non noto - con cui la Regione ha pubblicato la va-
riante sul Bollettino ufficiale della Regione

e per l'accertamento

dell'inefficacia della variante e dell'avviso di pubblicazione della stessa sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto il ricorso, notificato il 22.12.08 e depositato il 2.1.09;

Viste le memorie di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, relatore il dott. Carmi-
ne Spadavecchia, l'avv. Grella e l'avv. Anania;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire
il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione 6 ottobre 2008 n. 46 il Consiglio comunale ha appro-
vato una variante al PRG che recepisce l'aggiornamento dello studio geolo-
gico del territorio comunale.

I ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri comunali di minoranza, hanno
impugnato la variante in quanto approvata in via definitiva, *uno actu*, nella
prima seduta consiliare dedicata a tale argomento, in violazione della legge
regionale lombarda 23 giugno 1997 n. 23, che articola il procedimento -
ancorché semplificato - in più fasi (adozione, pubblicazione, presentazione
di osservazioni da parte degli interessati, controdeduzioni degli uffici comu-

Sezione 2^

n.
reg. sent.

n. 2/2009
reg. ric.

nali, approvazione).

2. I ricorrenti lamentano la lesione delle loro prerogative sul rilievo che tale *modus operandi*, saltando la fase dell'adozione e delle osservazioni, verrebbe a frustrare il *munus* del consigliere comunale, privandolo del diritto di partecipare a tutto l'iter procedimentale previsto dalla legge per le varianti del tipo descritto, posto che in tal modo gli sarebbe consentito di esprimersi (anziché sui due atti previsti dalla legge) su un solo atto, per giunta privo della documentazione (osservazioni e controdeduzioni) che deve essere raccolta e formata nella fase riservata all'apporto partecipativo degli interessati. Sotto tale concorrente profilo, i ricorrenti deducono la violazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale laddove dispone (art. 43 comma 4) che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nella segreteria comunale per il periodo prescritto, corredata di tutti i documenti necessari a consentirne l'esame; nonché la violazione dell'art. 16 dello Statuto (intitolato ai "diritti e doveri dei consiglieri"), il quale subordina l'esame delle proposte di deliberazione all'osservanza del "giusto procedimento", cioè allo svolgimento di una istruttoria preventiva ed alla acquisizione dei pareri di rito.

3. Il Comune, costituito in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sul rilievo che nella stessa seduta del 6 ottobre 2008, con deliberazione n. 47, immediatamente successiva a quella qui impugnata, il Consiglio comunale ha adottato il PGT (piano di governo del territorio), con tutti i relativi allegati ed elaborati, compresi gli atti relativi allo studio geologico che del PGT costituisce elemento essenziale.

Ne deriverebbe, per un verso, che la delibera n. 46 - approvata ai fini dell'aggiornamento della documentazione geologica di supporto al PRG - sarebbe già superata dall'adozione del PGT; per altro verso, che i ricorrenti non soffrirebbero alcuna menomazione del proprio *jus ad officium*, posto che questo sarebbe "comunque garantito nell'ambito della procedura di approvazione del PGT".

4. Ritiene il Collegio che l'eccezione di difetto di interesse nei termini prospettati dalla difesa comunale non possa essere condivisa.

Se infatti la variante al PRG di cui alla delibera consiliare n. 46 deve ritenersi approvata, a nulla rileva che il suo contenuto sia stato recepito anche nel PGT adottato, ben diversi essendo, nonostante la (parziale) identità di contenuti, il valore e la portata di una variante *approvata* rispetto ad uno strumento urbanistico solo *adottato*, tanto più che la variante di aggiornamento dello studio geologico ha comportato la ripermestrazione delle zone di rispetto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile.

Ora, se deve escludersi una legittimazione generalizzata dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell'organo cui appartengono per qualsivoglia vizio di forma o di procedura, non può disconoscersi la legittimazione e l'interesse dei medesimi a denunciare quelle violazioni procedimentali che comportino una menomazione delle loro prerogative; ciò che si verifica quando, come nella specie, un procedimento modellato su una pluralità di fasi venga ad esaurirsi *uno actu*, giungendo al termine monco di una fase essenziale, alla quale essi consiglieri avrebbero avuto titolo a partecipare.

Non è dato comprendere se nel caso in esame il consiglio comunale abbia effettivamente e consapevolmente inteso omettere tutte le fasi preliminari e pervenire immediatamente alla fase dell'approvazione, oppure sia incorso in

un mero *lapsus*, deliberando l'approvazione della variante in luogo della mera adozione.

Certo è che, avendo i termini "adozione" e "approvazione", specie in materia urbanistica, un preciso significato tecnico-giuridico, la deliberazione impugnata si manifesta illegittima nella parte in cui dispone di *approvare*, anziché di *adottare*, la variante al PRG preordinata al suo aggiornamento.

Ragioni di certezza giuridica da un lato e ragioni di economia dall'altro inducono pertanto il Collegio ad annullare la delibera, a prescindere dalla verifica degli adempimenti necessari a conferirle efficacia (ex art. 3, quinto e sesto comma, legge regionale n. 23/1997), ma nella sola misura necessaria a rimuovere la lesione lamentata dai ricorrenti.

Si ravvisano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia annulla l'atto impugnato nella parte in cui dispone di approvare, anziché di adottare, la variante di aggiornamento del p.r.g. allo studio geologico.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Carmine	Russo	referendario
L'estensore		Il presidente